

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2053-bis

---

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BERTUZZI

Disciplina dei prelievi e trapianti di parte di cadavere  
con finalità terapeutiche

*[Già articoli da 1 a 3, 5, commi 4 e 5, 6, comma 5, da 8 a 20, 22, 23 e 25  
della proposta di legge n. 2053, stralciati con deliberazione dell'Assemblea  
nella seduta del 24 maggio 1990]*

---

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

*(Condizioni generali per i prelievi).*

1. Fermo l'obbligo del medico curante, anche in caso di cessazione del battito cardiaco, di compiere tutti gli interventi suggeriti dalla scienza per salvaguardare la vita del paziente, è consentito sospendere gli interventi di rianimazione, quando si sia verificato arresto cardiaco irreversibile, . . . . .  
. . . . ., ovvero quando sia intervenuta la definitiva ed irreversibile cessazione della attività cerebrale, . . . . .  
. . . . .

2. In presenza delle condizioni di cui al comma 1 il prelievo di tessuti ed organi da cadavere a scopo di innesto o di trapianto terapeutico è un atto dovuto nei casi e con le modalità di cui alla presente legge.

3. È vietato il prelievo dell'encefalo e delle ghiandole genitali.

4. Il prelievo dell'ipofisi è consentito al fine di produrre estratti iniettabili per la cura delle insufficienze ipofisarie.

#### ART. 2.

*(Manifestazione di volontà  
contraria al prelievo).*

1. Al compimento del sedicesimo anno di età, tutti i cittadini che non vogliono manifestare il sentimento morale e civile della carità — per i cattolici terza virtù teologale — debbono annotare sulla tessera sanitaria che indica il gruppo sanguigno e il fattore Rh o un altro documento personale: « Non voglio che il mio cadavere sia sottoposto a prelievi per trapianto terapeutico ».

2. Per i soggetti di età inferiore, incapaci di scrivere perché portatori di *handicap* o interdetti, l'eventuale annotazione è effettuata dai familiari in conformità al volere dell'incapace o dal tutore dell'interdetto.

3. In mancanza di questa annotazione o in mancanza della tessera sanitaria o di un altro documento personale, i sanitari hanno facoltà di procedere ai prelievi destinati a trapianto, nel rispetto delle norme stabilite dalla presente legge.

#### ART. 3.

*(Divieto di rivelazione della identità  
del donatore e del ricevente).*

1. È vietata la rivelazione della identità del donatore e del ricevente.

ART. 4.

.....  
.....  
.....

ART. 5.

*(Definizione di morte cerebrale).*

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. Quando .....

..... non sussistono gli impedimenti previsti all'articolo 2 è fatto obbligo al medico responsabile di turno del reparto di degenza di avvertire senza indugio la direzione sanitaria della disponibilità di un prelievo di organi, e di mettere in opera tutte le misure necessarie a salvaguardare la loro integrità funzionale ai fini del trapianto.

5. La direzione sanitaria è tenuta .....  
..... a comunicare la possibilità di un prelievo di organi al competente centro regionale o interregionale di riferimento.

ART. 6.

*(Condizioni per la denuncia di morte cerebrale).*

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....
- 4. ....
- 5. ....

..... i sanitari .....  
..... curano che siano effettuati gli accertamenti dei caratteri immunogenetici del probabile soggetto di prelievo si effettuano nelle strutture sanitarie di cui all'articolo 10.

## ART. 7.

.....  
.....  
.....

## ART. 8.

*(Prelievi nei casi di riscontro diagnostico  
o di operazioni autoptiche).*

1. È consentito il prelievo da cadavere sottoposto a riscontro diagnostico a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 1975, n. 803, o ad operazioni autoptiche ordinate dall'autorità giudiziaria relativamente ad organi per i quali è stato acquisito il consenso dell'anzidetta autorità.

2. Quando ritenga necessario procedere ad indagini autoptiche, l'autorità giudiziaria può disporre che queste vengano eseguite, qualora sia possibile, assieme alle operazioni di prelievo.

3. Nel caso di cui al comma 2, per le operazioni autoptiche può essere incaricato lo stesso sanitario che esegue il prelievo e che viene all'uopo nominato perito ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale.

## ART. 9.

*(Disposizioni riguardanti la salma).*

1. Il prelievo deve essere praticato in modo da evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie.

2. Dopo il prelievo il cadavere deve essere ricomposto con la massima cura.

3. Le spese per il trasporto della salma dal luogo in cui si effettua il prelievo a quello di sepoltura, sono a carico del servizio sanitario nazionale.

## ART. 10.

*(Sedi dei prelievi  
di organi parenchimali).*

1. Gli ospedali, gli istituti universitari nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, qualora dotati in proprio o in convenzione, di reparti di rianimazione, di chirurgia generale, di cardiologia, nonché di elettroencefalografia, sono tenuti a svolgere attività di prelievo. Lo svolgimento di tale attività è subordinata alla semplice comunicazione agli specifici organi istituzionali della regione, per l'inclusione del presidio sanitario nell'azione regionale programmata. Ed a sua volta gli organi regionali provvedono alla corrispondente comunicazione al Ministero della sanità.

## ART. 11.

*(Obblighi relativi alla  
documentazione clinica).*

1. Dell'accertamento della morte e delle operazioni di prelievo vengono redatti e sottoscritti appositi verbali analitici.

2. I verbali di cui al comma 1 devono essere trasmessi in copia, entro le 72 ore successive alle operazioni di prelievo, all'assessorato alla sanità della regione nella quale ha avuto luogo il prelievo ed alla procura della Repubblica competente per territorio.

3. L'originale dei verbali delle operazioni di prelievo con la relativa documentazione clinica rimane custodito nell'archivio del presidio ospedaliero, dell'istituto universitario o di ricovero e cura a carattere scientifico, dell'ospedale dotato di presidio chirurgico o della casa di cura privata ove è stato eseguito il prelievo.

## ART. 12.

*(Personale sanitario addetto ai prelievi ed ai trapianti).*

1. I medici che effettuano il prelievo delle parti di cadavere ed il successivo trapianto devono essere diversi da quelli che accertano la morte.

## ART. 13.

*(Disposizioni particolari per i prelievi di cornee e di parti non facilmente deperibili).*

1. Le operazioni di prelievo della cornea o del bulbo oculare possono essere effettuati in luoghi diversi da quelli indicati nell'articolo 10 ed anche a domicilio, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 2.

2. Le cornee prelevate ai sensi del comma 1 sono opportunamente conservate, secondo le disposizioni da emanarsi con circolare del Ministro della sanità, e messe a disposizione degli istituti, ospedali e case di cura che effettuano innesti corneali.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si estendono alle operazioni di prelievo di parti di cadavere non facilmente deperibili individuate con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

## ART. 14.

*(Sedi e modalità autorizzative per le operazioni di trapianto).*

1. Le operazioni di trapianto devono essere effettuate esclusivamente presso i presidi ospedalieri, gli istituti universitari e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico che siano stati autorizzati dal Ministero della sanità su parere favorevole degli specifici organi regionali che provvedono ad includerlo nell'azione programmata della regione per i trapianti.

2. L'autorizzazione viene rilasciata quando, a cura del Ministero della sanità, sia stata accertata l'idoneità delle strutture sopraindicate in relazione al personale addetto, alle attrezzature e all'organizzazione, con particolare riguardo all'intervento chirurgico, al trattamento post-trapianto e al monitoraggio immunologico del paziente che ha ricevuto il trapianto.

3. Per l'innesto della cornea o l'utilizzo di altre parti del bulbo oculare o per l'impianto di parti di orecchio o per le parti di cadavere per le quali le indagini di istocompatibilità non siano necessarie, l'autorizzazione è richiesta solo per le case di cura private.

4. L'autorizzazione al trapianto può essere revocata qualora vengano a mancare le condizioni che hanno consentito il rilascio.

#### ART. 15.

*(Obbligo di documentazione clinica per le operazioni di trapianto).*

1. Il responsabile del centro regionale o interregionale di riferimento o in mancanza, i sanitari che effettuano i trapianti, devono riportare in appositi verbali i criteri e le motivazioni cliniche in base ai quali è stato prescelto il soggetto ricevente.

#### ART. 16.

*(Azione programmata delle regioni per i trapianti e costituzione di centri regionali o interregionali di riferimento).*

1. Le regioni singole o in accordo tra loro definiscono l'azione programmata per i trapianti di organi e tessuti prelevati da cadavere e a tal fine provvedono agli stanziamenti necessari da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa sanitaria.

2. Le regioni mettono in atto tutti quei meccanismi organizzativi e retributivi, quali l'istituto della reperibilità e

degli incentivi di produzione, borse di studio e iniziative analoghe, atti a gratificare il personale impegnato nel programma di prelievo e di trapianto a qualsiasi titolo e livello.

3. Le regioni singole o in accordo tra loro, con riferimento all'azione programmata per i trapianti di cui al comma 1, ricevuta dal Ministero della sanità la comunicazione sull'attivazione dei centri di trapianto di cui all'articolo 14, promuovono la costituzione di centri regionali o preferibilmente interregionali di riferimento per l'individuazione dei soggetti idonei a ricevere il trapianto di organi.

4. Il centro regionale o interregionale di riferimento funge da centrale operativa per l'area servita e gli competono anche la formazione e l'aggiornamento periodico della lista d'attesa, la periodica ricerca di anticorpi dei candidati, la tipizzazione del donatore, la selezione dei possibili riceventi e la prova di compatibilità tra riceventi prescelti e donatore. Compete altresì al centro di riferimento la raccolta e l'analisi dei dati clinici ed immunologici attinenti al donatore ed al paziente trapiantato al fine di valutare la qualità del programma che ad esso afferisce.

#### ART. 17.

*(Centro nazionale di riferimento e registro centrale dei trapianti).*

1. Con decreto del Ministro della sanità, da emanarsi entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso l'Istituto superiore di sanità il Centro nazionale di riferimento per i trapianti di organo, con il compito di determinare gli *standards* biologici per il programma di trapianto.

2. Il personale del centro è designato con lo stesso decreto, di cui al comma 1, fra i dipendenti dell'istituto.

3. Per lo svolgimento dei compiti, di cui al comma 1, il centro si avvale di una consulta tecnica della quale fanno parte i responsabili dei centri regionali o

interregionali di riferimento di cui all'articolo 16 e cinque clinici esperti nel settore dei trapianti di organo, nominati dal Ministero della sanità.

4. Il centro nazionale di riferimento di cui al comma 1 cura la tenuta e l'aggiornamento del registro centrale dei trapianti.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede, a decorrere dal 1987, mediante stanziamenti da iscrivere in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ART. 18.

*(Importazione ed esportazione  
di parti di cadavere).*

1. L'importazione e l'esportazione a titolo gratuito di parti di cadavere per gli usi previsti dalla presente legge sono disciplinate con decreto del Ministro della sanità da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Sono a carico degli organi del servizio sanitario nazionale indicati dalla regione le spese per il trasporto in Italia o dall'estero di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico.

#### ART. 19.

*(Rimborso delle spese di viaggio  
ai pazienti).*

1. Sono a carico delle unità sanitarie locali, secondo modalità stabilite dalla regione, le spese per le eventuali iscrizioni dei pazienti iperimmunizzati nelle liste delle organizzazioni nazionali ed internazionali che operano per facilitare i trapianti e le spese di viaggio dei pazienti per accedere ai centri di trapianto sul territorio nazionale.

## ART. 20.

(Educazione sanitaria).

1. Le iniziative di educazione civica e sanitaria devono essere anche dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle possibilità dei trapianti di organo e la consapevolezza che i prelievi di organi da cadavere si configurano in termini di solidarietà sociale favorendo la più larga sensibilizzazione dell'opinione pubblica alla tematica della presente legge.

2. Il Ministro della sanità, entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione della presente legge, adotta adeguate misure volte a favorire la più ampia conoscenza sul territorio nazionale delle disposizioni di cui alla presente legge, con particolare riguardo a quelle previste all'articolo 2, anche attraverso la fornitura di materiale informativo ai comuni, alle unità sanitarie locali, alle scuole ed alle forze armate.

3. Specifiche iniziative devono essere altresì intraprese dagli organi istituzionalmente competenti nelle scuole, nelle forze armate, nei servizi sociali e sanitari.

4. Al raggiungimento dei fini di cui al presente articolo devono collaborare anche i mezzi di comunicazione di massa ed in particolare il servizio pubblico radiotelevisivo.

5. Gli stanziamenti per le iniziative previste in questo articolo possono essere erogati sui fondi destinati alla educazione sanitaria.

6. Per i fini di cui al presente articolo, lo Stato, le regioni e le unità sanitarie locali possono avvalersi delle associazioni di volontariato riconosciute dal Ministero della sanità e delle organizzazioni tecnico-scientifiche che operano nel settore.

## ART. 21.

.....  
.....  
.....

## ART. 22.

*(Commercio di parti del corpo proprio  
o altrui).*

1. Chiunque riceve denaro o altre utilità ovvero ne accetta la promessa per consentire al prelievo dopo la morte di parte del proprio corpo per le finalità previste dalla presente legge, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni da aggiornare ogni anno, a partire dalla data di presentazione del progetto, in base all'indice Istat.

2. La multa è raddoppiata se il fatto è commesso per il prelievo di parti del corpo di altra persona.

## ART. 23.

*(Commercio di parti di cadavere).*

1. Chiunque procura per lucro una parte di cadavere da usare per le finalità previste dalla presente legge, ovvero ne fa comunque commercio, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire 50 milioni, da aggiornare ogni anno, a partire dalla data di presentazione del progetto, in base all'indice Istat.

2. Se si tratta di persona che esercita la professione sanitaria, alla condanna consegue la interdizione perpetua dall'esercizio della professione.

## ART. 24.

.....  
.....  
.....

## ART. 25.

*(Donazione del proprio corpo  
per fini didattici e di ricerca).*

1. È consentita la donazione del proprio corpo per fini didattici e di ricerca, mediante volontà chiaramente espressa in vita.

2. Le spese per il trasporto della salma del donatore dal luogo del decesso ad istituti anatomici e da questi al luogo di sepoltura, purché in comprensorio regionale, sono a carico dell'università o della istituzione scientifica o di ricerca alla quale il cadavere è stato donato.